

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

del 31 gennaio 2000

sulla proposta di protocollo contro il traffico e la fabbricazione illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale

(2000/130/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 34, paragrafo 2, lettera a),

vista l'iniziativa della Repubblica portoghese,

considerando quanto segue:

- (1) È riconosciuta l'importanza della cooperazione internazionale in materia penale ai fini della prevenzione e della lotta contro tutte le forme gravi di criminalità, incluso il traffico illecito di armi, come previsto all'articolo 29 del trattato.
- (2) Sono già stati adottati provvedimenti per l'elaborazione e il negoziato di un protocollo contro il traffico e la fabbricazione illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.
- (3) L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha stabilito che le siano sottoposti i testi definitivi del progetto di convenzione e dei relativi protocolli affinché siano prontamente adottati in vista di una conferenza ad alto livello convocata per la firma, che si terrà a Palermo.
- (4) Vari strumenti internazionali adottati nell'ambito dell'Unione e di altri consessi prevedono già l'adozione di disposizioni volte a combattere il traffico e la fabbricazione illeciti di strumenti di distruzione.
- (5) Il 17 dicembre 1998 è stata adottata un'azione comune sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere⁽¹⁾.
- (6) È auspicabile contribuire il più possibile alla negoziazione del protocollo proposto ed evitare l'incompatibilità fra quest'ultimo e gli strumenti istituiti nell'Unione.

(7) Nelle sue conclusioni del 5 ottobre 1998 il Consiglio ha invitato la presidenza a proporre una o più posizioni comuni, in base al trattato sull'Unione europea, in relazione al progetto di convenzione delle Nazioni Unite e ai relativi protocolli.

(8) Si tiene conto della posizione comune adottata dal Consiglio il 29 marzo 1999 sulla proposta convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata⁽²⁾.

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Nel corso dei negoziati relativi al progetto di protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, gli Stati membri dell'Unione europea sostengono la definizione di «arma da fuoco» che si basa sul concetto di arma letale a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere facilmente trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un esplosivo, ma che esclude le armi da fuoco antiche o le relative repliche. In tale contesto, la definizione di «arma da fuoco antica» deve essere stabilita dalla legislazione nazionale ma non deve contemplare le armi da fuoco fabbricate successivamente al 1870.

Articolo 2

Ai fini del progetto di protocollo, le armi esplosive, quali bombe, granate, razzi o missili, non sono considerate armi da fuoco. Tuttavia, il testo deve prevedere disposizioni volte a considerare come reato la fabbricazione e il traffico illeciti di tali tipi di armi.

⁽¹⁾ GU L 9 del 15.1.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 87 del 31.3.1999, pag. 1.

Articolo 3

1. Gli Stati membri convengono che l'ulteriore valutazione delle questioni inerenti alla fabbricazione e al traffico illeciti di esplosivi da parte della criminalità e al loro uso a fini criminali è rimandata fino all'esito dello studio svolto dal gruppo ad hoc di esperti, previsto dalla risoluzione E/1999/30 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e all'eventuale elaborazione di uno strumento internazionale relativo alla fabbricazione e al traffico illeciti di esplosivi da parte del comitato ad hoc delle Nazioni Unite per l'elaborazione di una convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale.

2. Gli Stati membri sostengono l'operato del gruppo ad hoc di esperti delle Nazioni Unite e si adoperano affinché i suoi lavori siano portati a termine con la massima celerità.

Articolo 4

Il Consiglio si adopera, se del caso, a definire ulteriori posizioni comuni in relazione al progetto di protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PINA MOURA
